

L. 23 gennaio 1991, n. 21.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1991, n. 19.

Articolo 1

1. Il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 26 marzo 1990, n. 60¹, D.L. 25 maggio 1990, n. 123², D.L. 24 luglio 1990, n. 200³, e D.L. 22 settembre 1990, n. 264⁴.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 1990, N. 344

D.L. 24 novembre 1990, n. 344.

Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego⁵.

¹ D.L. 26-3-1990 n. 60. Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego. Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 1990, n. 72.

² D.L. 25-5-1990 n. 123. Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego. Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 1990, n. 121.

³ D.L. 24-7-1990 n. 200. Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego. Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 1990, n. 172.

⁴ D.L. 22-9-1990 n. 264. Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 settembre 1990, n. 223.

⁵ La Corte costituzionale con sentenza 15-17 maggio 1995, n. 178 (Gazz. Uff. 24 maggio 1995, n. 22, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza 22 novembre-4 dicembre 1995, n. 494 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1995, n. 51, Serie speciale), con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 34 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), e con ordinanza 2-9 maggio 1996, n. 154 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, nella L. 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 novembre 1990, n. 275 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 gennaio 1991, n. 21 (Gazz. Uff. 23 gennaio 1991, n. 19). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha inoltre disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 26 marzo 1990, n. 60, D.L. 25 maggio 1990, n. 123, D.L. 24 luglio 1990, n. 200, e D.L. 22 settembre 1990, n. 264.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare con carattere di immediatezza la corresponsione degli anticipi sui miglioramenti economici conseguenti ai rinnovi contrattuali per i pubblici dipendenti e di dover adeguare, entro limiti strettamente necessari, i trattamenti stipendiali dei dirigenti statali e delle categorie ad essi collegate dei dirigenti statali e delle categorie ad essi collegate ed equiparate, nonché di definire le posizioni di talune categorie del personale dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni autonome, dell'Università, degli enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici non economici, in connessione con il quadro contrattuale già definito dai rispettivi accordi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità;

Emana il seguente decreto-legge:

1. 1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68⁶, è autorizzata la corresponsione di un acconto mensile,

⁶ **D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.** *Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, numero 93. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 1986, n. 66.*

6. *Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.*

1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:

presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali;

istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

istituti zooprofilattici sperimentali;

ospedale Galliera di Genova;

ordine mauriziano di Torino.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro della sanità;

da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM).

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo è istituita una apposita area negoziale per la professionalità medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attività alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attività stessa, una personale responsabilità professionale a norma di legge.

6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilità), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attività liberoprofessionale intramurale. Nella predetta area verranno altresì definite, in rapporto alle particolarità professionali dei medici, anche le modalità interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sarà negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalità e le forme che risulteranno appropriate. Per la conclusione di tale negoziato sarà comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria medica.

8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalità indicate nel precedente comma sarà integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sarà formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilità fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

9. I criteri e le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

7. Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:

dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;

dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);

dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);

dall'Istituto superiore di sanità (I.S.S.);

dall'Istituto italiano di medicina sociale;

dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;

dalle stazioni sperimentali per l'industria.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

a decorrere dal 1° marzo 1990, pari all'80 per cento dei miglioramenti stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi accordi di comparto per il triennio 1988-1990, per i quali sia intervenuta la sottoscrizione di cui all'articolo 6, ottavo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93⁷. Per lo stesso personale è autorizzata altresì la corresponsione, sempre a titolo di acconto sui benefici contrattuali, di un importo pari al 100 per cento dei miglioramenti stipendiali previsti dai rispettivi accordi di comparto maturati al 28 febbraio 1990. Al personale medico e veterinario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68⁸, l'una tantum prevista dall'accordo di comparto per il periodo 1° luglio 1988-31 dicembre 1989 è corrisposta per intero.

2. Gli enti appartenenti al comparto di contrattazione collettiva previsto dall'articolo 6 del citato decreto n. 68 del 1986⁽³⁾, provvedono ad erogare gli acconti di cui al comma 1, utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

3. Gli acconti del 100 per cento e dell'80 per cento previsti dal comma 1 sono comprensivi degli acconti eventualmente corrisposti allo stesso titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni a statuto ordinario che, alla data di

da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

*4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.*

⁷ **L. 29-3-1983 n. 93.** Legge quadro sul pubblico impiego. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1983, n. 93.

6. Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

.....

Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato^(a).

(a) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 12 giugno 1990, n. 146.

⁸ vedi Nota 6

entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora adottato i provvedimenti di propria competenza in relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333⁹.

2. 1. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle disposizioni vigenti sono così integrati:

a) lire 282 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di fondo comune regionale;

b) lire 2.678 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario di parte corrente per l'anno 1990.

3. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, per il personale militare dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379^{10 (5)}, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, le misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione sono le seguenti:

- a) livello quinto, sesto, sesto-bis, settimo, ottavo e ottavo-bis L. 39.600
- b) livello quarto e inferiori L. 28.800

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso

⁹ **D.P.R. 3-8-1990 n. 333.** Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 novembre 1990, n. 270, S.O.

¹⁰ **D.L. 16-9-1987 n. 379.** Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1987, n. 217 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 14 novembre 1987, n. 468 (Gazz. Uff. 16 novembre 1987, n. 268). Il comma secondo dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 18 marzo 1987, n. 92, del D.L. 18 maggio 1987, n. 189, e del D.L. 18 luglio 1987, n. 282, non convertiti in legge.

1. 1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente decreto per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

Livello	Dal		Dal	
	1° gennaio 1986	1° gennaio 1987	1° gennaio 1987	1° gennaio 1988
V	420.000	910.000	1.400.000	
VI	510.000	1.105.000	1.700.000	
VI-bis	555.000	1.202.000	1.850.000	
VII	600.000	1.300.000	2.000.000	
VIII	810.000	1.755.000	2.700.000	
VIII-bis	891.000	1.930.500	2.970.000	

delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica o grado più elevati.

7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l'indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836¹¹ (6), e successive modificazioni. L'indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima (5/a).

8. Il termine di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è prorogato di un anno.

4. 1. Gli acconti corrisposti in applicazione del presente decreto saranno conguagliati in sede di attribuzione delle competenze definitivamente spettanti.

5. 1. Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate, nonché dei dipendenti che godono dei trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27

¹¹ **L. 18-12-1973 n. 836.** *Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 29 dicembre 1973, n. 333.*

dicembre 1989, n. 413¹², convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono incrementati del quindici per cento con decorrenza 1° luglio 1990.

2. Alle categorie di personale destinatario dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413¹³, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37, si applica l'articolo 7 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395¹⁴. Si applica altresì l'articolo 16 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44¹⁵.

¹² **D.L. 27-12-1989 n. 413.** *Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1989, n. 303 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1990, n. 49).*

1. 1

2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990.

¹³ **D.L. 27-12-1989 n. 413.** *Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1989, n. 303 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1990, n. 49).* **1.** 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonché al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

¹⁴ **D.P.R. 23-8-1988 n. 395.** *Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 settembre 1988, n. 212, S.O.*

7. Indennità integrativa speciale nella 13^a mensilità.

1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400.

2. Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.

¹⁵ **D.P.R. 17-1-1990 n. 44.** *Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1990, n. 54, S.O., senza le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 ed al comma 2 dell'art. 18, in quanto non ammessi a registrazione da parte della Corte dei Conti. Tali disposizioni sono state successivamente registrate con riserva, in data 5 maggio 1990, e l'intero decreto è stato nuovamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1990, n. 115, S.O., con l'indicazione delle parti registrate con riserva.*

16. Copertura assicurativa.

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. L'orario ordinario di lavoro dei dirigenti delle Amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dei dirigenti degli enti pubblici non economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551¹⁶, è stabilito in 36 ore settimanali. È soppressa la disposizione prevista dall'articolo 20, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748¹⁷.

6. 1. La normativa prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n. 37¹⁸, in materia di indennità integrativa speciale è prorogata fino alla data del 31 dicembre 1991 per i dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, sottratta alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93¹⁹, e per il personale il cui trattamento giuridico è disciplinato direttamente da disposizioni di legge.

7. 1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312²⁰, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni e decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento ^(a).

(a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001.

¹⁶ **D.P.R. 5-12-1987 n. 551.** Adeguamento della disciplina dei dirigenti del parastato a quella dei dirigenti delle amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 72. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1988, n. 8.

¹⁷ *Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale dirigenziale degli Enti pubblici non economici, vedi l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.*

La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio-5 marzo 1999, n. 62 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con sentenza 13-23 gennaio 2004, n. 30 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

¹⁸ **L. 24-2-1986 n. 37.** Disposizioni in materia di indennità integrativa speciale. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1986, n. 45.

¹⁹ **L. 29-3-1983 n. 93.** Legge quadro sul pubblico impiego. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1983, n. 93.

²⁰ **L. 11-7-1980 n. 312.** Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.

dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254²¹, con effetto dal 31 dicembre 1990.

8. 1. Il personale dipendente dall'Azienda nazionale autonoma delle strade e dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, assunto in esito a concorsi, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312²², per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254²³, con effetto dal 31 dicembre 1990.

²¹ **L. 7-7-1988 n. 254.** Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 luglio 1988, n. 161.

1. Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri.

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Ai soli fini dell'inquadramento di cui al comma precedente, per le attività tecnico-professionali per le quali non è prevista l'abilitazione professionale, il possesso del requisito della frequenza di un anno di specializzazione a livello universitario richiesto dai relativi bandi di concorso è equiparato al titolo di abilitazione professionale.

4. Sono inoltre inquadrati nella nona qualifica i direttori, appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

La Corte costituzionale con ordinanza 13-16 giugno 1995, n. 258 (Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

²² **L. 11-7-1980 n. 312.** Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.

²³

L. 7-7-1988 n. 254. Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei

2. L'inquadramento previsto dal comma 1 opera, con le stesse decorrenze e modalità, per il personale delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che abbia conseguito l'accesso a qualifiche della ex carriera direttiva in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1981, n. 797, nonché per il personale che lo precede in ruolo.

3. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in L. 6.065.000 per l'anno 1990 ed in annue L. 2.213.540.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede:

a) quanto a L. 280.000 per l'anno 1990 ed a L. 102.000.000 a decorrere dall'anno 1991, relativamente all'ANAS, a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

b) quanto a L. 133.000 per l'anno 1990 ed a L. 48.540.000 a decorrere dall'anno 1991, relativamente ai Monopoli, a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

c) quanto a L. 5.652.000 per l'anno 1990 ed al L. 2.063.000.000 a decorrere dall'anno 1991 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 147 dello stato di previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

profili professionali del personale ministeriale. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 luglio 1988, n. 161.

3. Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 54, 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, nonché il personale tecnico laureato, inquadrato nei ruoli ove è richiesta l'abilitazione professionale suddetta, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Inoltre sono inquadrati nella nona qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti, stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali o addetti a servizi di particolare rilevanza, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, numero 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

9. 1. Il profilo di «assistente socio-sanitario» della sesta qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria per lo svolgimento delle mansioni di «infermiere professionale» è attribuito, nell'ambito delle vacanze organiche nel predetto profilo, al personale appartenente all'area funzionale socio-sanitaria, con profilo di «operatore socio-sanitario», che abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale e ne faccia domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'attribuzione del predetto profilo è data precedenza al personale che abbia conseguito il diploma di infermiere professionale in data più remota; a parità di data, si tiene conto del punteggio riportato nell'esame di Stato ed, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di effettivo servizio nell'espletamento delle mansioni di infermiere generico.

2. Il personale rivestente i profili di «collaboratore tecnico» dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di «collaboratore amministrativo», «collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa», «collaboratore contabile» dell'area funzionale amministrativo contabile della medesima settima qualifica funzionale, di «collaboratore di elaborazione dati» dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di «collaboratore di biblioteca» dell'area funzionale delle biblioteche e di «collaboratore di ufficio tecnico» dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - gruppo degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, munito del diploma di laurea o in servizio alla data del 1° luglio 1979 con le predette professionalità, è inquadrato, secondo l'anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento, nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto.

3. Il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, rivestente i profili di «assistente amministrativo», «assistente contabile», «assistente tecnico», «assistente di elaborazione dati», «assistente bibliotecario», «assistente poligrafico», «assistente di ufficio tecnico», in servizio alla data del 1° luglio 1979, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, una anzianità di servizio di almeno sei anni nei predetti profili, accede al profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore all'area funzionale corrispondente a quella di appartenenza, previo superamento di corso di aggiornamento professionale, con esame finale, organizzato dalle singole università o istituzioni secondo programmi definiti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria degli idonei ed, in prosieguo, man mano che si rendono disponibili i posti medesimi, fino ad esaurimento degli eventi diritto²⁴.

²⁴ *La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 gennaio 1996, n. 12 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1996, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.*

4. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano al personale non docente del comparto delle università.

10. 1. I posti di organico relativi ai profili professionali dell'area informatica di nuova istituzione sono coperti, in prima applicazione delle disposizioni istitutive dell'area informatica e di individuazione dei profili professionali afferenti all'area stessa, mediante concorso interno riservato integralmente ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti secondo la disciplina stabilita dall'articolo 24, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347²⁵.

²⁵ **D.P.R. 25-6-1983 n. 347.** Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali. Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 20 luglio 1983, n. 197.

Articolo 24

Norme d'accesso

Le modalità dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli devono essere predeterminati dagli enti in apposito regolamento. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento si può procedere solo all'espletamento dei concorsi già indetti.

L'accesso ai singoli profili professionali delle varie qualifiche funzionali avviene di norma per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati con il regolamento previsto dal comma precedente.

Il 50% dei posti messi a concorso, arrotondato per eccesso, è riservato al personale in servizio presso l'ente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore e con almeno 3 anni di anzianità nella qualifica.

A tale riserva può concorrere:

1) il personale della stessa area funzionale, purché abbia una anzianità minima di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore ed il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima. Qualora nella qualifica funzionale immediatamente inferiore non sia presente la stessa area funzionale, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui sopra, è ammessa la partecipazione di personale di altra qualifica funzionale ulteriormente inferiore, della stessa area funzionale, che abbia un'anzianità minima di 5 anni nel profilo di provenienza;

2) il personale appartenente a diversa area funzionale con un minimo di cinque anni di anzianità nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima;

3) il personale appartenente a diversa area funzionale della qualifica funzionale immediatamente inferiore, purché munito del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso ed in possesso di una anzianità minima di tre anni.

La riserva non opera, salvo l'ipotesi di cui al precedente punto 3), se il titolo di studio sia specificatamente richiesto dalla legge per il posto messo a concorso.

Fermo restando quanto previsto dal precedente terzo comma, gli enti possono prevedere nell'apposito regolamento, in accordo con le organizzazioni sindacali, i profili professionali che devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali acquisibili all'interno dell'ente stesso, mediante procedure concorsuali interne.

Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti per i sei mesi successivi.

I posti disponibili da mettere a concorso, fatte salve le riserve di legge, debbono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

L'accesso ai profili professionali della prima, seconda e terza qualifica funzionale può avvenire anche mediante prova pubblica selettiva.

Per accedere ai profili professionali della prima qualifica dirigenziale - sia dall'interno che dall'esterno - occorre il possesso del titolo di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di almeno 5 anni acquisita presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuti, alle funzioni

11. 1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con esclusione delle posizioni funzionali relative al nono, decimo e undicesimo livello retributivo, devono prevedere una riserva nei confronti del personale in servizio di ruolo, nella misura massima del 50 per cento, arrotondabile all'unità superiore. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati la percentuale dei posti riservati per i singoli concorsi, nonché i requisiti richiesti al personale in servizio per accedere ai relativi concorsi, in conformità a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312²⁶.

della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, adeguatamente documentate.

L'accesso ai profili professionali della 2ª qualifica dirigenziale, ferma restando la riserva del 50% dei posti al personale in servizio presso l'ente appartenente alla prima qualifica dirigenziale, avverrà esclusivamente a mezzo concorso riservato ai dipendenti degli enti locali appartenenti alla prima qualifica dirigenziale con una anzianità minima in tale qualifica di anni 5 ed il possesso del diploma di laurea.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per accedere ai posti della prima qualifica dirigenziale laddove questa sia apicale ed in tal caso l'anzianità di servizio deve riferirsi all'8ª qualifica funzionale.

La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non coperti dagli esterni.

I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, si aggiungono ai posti messi a concorso esterno.

Le graduatorie dei concorsi restano aperte per anni due e possono essere utilizzate per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere disponibili successivamente alla indizione del concorso, ad eccezione di quelli istituiti successivamente alla indizione del concorso stesso. Tale facoltà può essere esercitata per i soli posti dalla 1ª alla 6ª qualifica funzionale. Per le restanti qualifiche funzionali, qualora alcuno dei vincitori rinunci o decada dalla nomina ovvero cessi dal servizio per qualsiasi causa, è in facoltà della amministrazione procedere alla nomina dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

La commissione giudicatrice del concorso è presieduta dal capo dell'amministrazione dell'ente o suo delegato, nominata dagli organi competenti dell'ente ed è composta da altri quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, o da altri sei o più membri, di cui due rappresentanti delle organizzazioni sindacali ⁽⁹⁾.

I rappresentanti sindacali sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, provvede con delibera motivata il consiglio dell'ente.

La commissione giudicatrice deve valutare, oltre ai titoli culturali, di servizio e vari, anche il curriculum professionale presentato da ciascun candidato, assegnando idoneo punteggio.

Per i concorsi interni il punteggio di cui sopra tiene conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale.

A tale fine sono prese in esame le sanzioni irrogate nei 5 anni di servizio antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Per la composizione delle commissioni di cui al presente comma, vedi, anche, l'art. 9, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

²⁶ *Vedi, anche, il regolamento approvato con D.M. 21 ottobre 1991, n. 458,*

12. 1. ⁽²⁷⁾

13. 1. ⁽²⁸⁾

14. 1. All'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 301 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787²⁹, provvedono anche i funzionari inquadrati nel profilo professionale 14 (collaboratore amministrativo contabile) fino alla completa attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312³⁰, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.

2. Limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni indicate nel comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990, al personale interessato compete, in aggiunta al trattamento in godimento, un compenso mensile non utile a pensione di L. 300.000 lorde.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della Giustizia».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. [1. All'inquadramento previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44³¹, si provvede in

²⁷ Aggiunge i commi 3 e 4 all'art. 11, D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43. In particolare, il comma 3 aggiunge una proposizione dopo il primo comma dell'art. 8, D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285, il quale ha approvato le proposte formulate dalla Commissione di cui all'art. 18, D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346.

²⁸ Aggiunge i commi 12, 13, 14 e 15 all'art. 14, D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43

²⁹ R.D. 18-6-1931 n. 787. Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena. Pubblicato nel supplemento alla Gazz. Uff. 27 giugno 1931, n. 147.

301. *Attribuzioni e doveri del ragioniere.*

Il ragioniere tratta gli affari riguardanti la ragioneria, dirige e sorveglia il servizio di contabilità, del cui buon andamento è direttamente responsabile e provvede all'adempimento degli incarichi conferitigli per l'organizzazione e l'esecuzione del lavoro dei detenuti.

Egli appone il visto sui titoli di spesa emessi dal Direttore, se nulla trova da osservare, ed è corresponsabile dei titoli da lui vistati

³⁰ **L. 11-7-1980 n. 312.** Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.

³¹ **D.P.R. 17-1-1990 n. 44.** Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1990, n. 54, S.O., senza le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 ed al comma 2 dell'art. 18, in quanto non ammessi a registrazione da parte della Corte dei Conti. Tali disposizioni sono state successivamente registrate con riserva, in data 5 maggio 1990, e l'intero decreto è stato nuovamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1990, n. 115, S.O., con l'indicazione delle parti registrate con riserva.

22. *Disposizioni particolari.*

soprannumero, con le modalità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339³², e dall'articolo 2 del D.P.R. 24 luglio 1981, n. 551³³, con

1. Nei confronti del personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito delle disposizioni previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, la negoziazione decentrata si riferisce in particolare all'organizzazione del lavoro nelle sue diverse articolazioni, anche con riferimento al regime degli orari di lavoro, che garantisce, comunque, lo svolgimento delle attività finalizzate all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

2. [Ai fini del recupero al servizio attivo del personale del ruolo dei segretari comunali in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, devono, prioritariamente, essere tenute presenti le disponibilità organiche nell'Amministrazione civile dell'interno] (a).

3. I criteri e le modalità di attuazione degli avvicendamenti del personale del Ministero degli affari esteri, appartenente alle qualifiche funzionali, tra l'amministrazione centrale e gli uffici all'estero e tra gli uffici all'estero e viceversa sono stabiliti con accordi decentrati secondo le norme a tale ultimo fine previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, da concludersi a livello centrale del Ministero degli affari esteri, nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di lavoro straordinario, fatto salvo il disposto del comma 6 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, limitatamente agli importi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 6.

(a) Comma abrogato dall'art. 17, comma 82, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce Ministeri: Provvedimenti generali.

³² **D.P.R. 24-4-1982 n. 339.** Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato. Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 10 giugno 1982, n. 158.

8. Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente.

Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente.

L'Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.

Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.

Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità ^(1/cost).

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

³³ **D.P.R. 24-7-1981 n. 551.** Attuazione della delega prevista dall'art. 107 della L. 1° aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonché dai disciolti Corpi della Polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza. Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 1981, n. 275.

compensazione delle posizioni soprannumerarie mediante indisponibilità di un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale]³⁴.

16. 1. Per il personale delle Forze di polizia cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121³⁵, l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato con apposito provvedimento legislativo con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1991.

2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il Ministro dell'interno acquisirà, per il personale della Polizia di Stato e per quello ad esso equiparato, il parere di un'apposita commissione e, per il personale delle altre Forze di polizia, i pareri dei comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro dell'interno, è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno che la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento della funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da

2. *L'accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali del personale di cui all'articolo precedente avviene in soprannumero in conformità alle norme vigenti per i ruoli delle amministrazioni riceventi.*

Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del precedente comma sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione.

Ove non sia possibile assegnare almeno una unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità ^(a).

(a) Per la soppressione delle posizioni soprannumerarie vedi l'art. 38, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139. Il comma 3 dell'art. 40 del medesimo decreto ha inoltre disposto che, dalla data della sua entrata in vigore, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 132, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.

³⁴ *Articolo abrogato dall'art. 17, comma 82, L. 15 maggio 1997, n. 127. Vedi, anche, l'art. 38, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139.*

³⁵ **L. 1-4-1981 n. 121.** *Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1981, n. 100, S.O.*

16. Forze di polizia.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

- a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;*
- b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.*

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché da quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe.

4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti.

5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in attuazione dell'ottavo comma dell'art. 4, L. 11 luglio 1980, n. 312³⁶, e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici aggiuntivi attribuiti alle Forze di polizia.

17. 1. ⁽³⁷⁾.

18. 1. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti per recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione, nella provincia di Milano può essere costituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, un comitato metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato da due esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica.

2. In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67³⁸:

a) individua le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione amministrativa verificando la funzionalità, l'efficienza e la produttività delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato nella provincia;

b) ³⁹;

c) si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, o di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.

3. I progetti, in materia di organizzazione e miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle quali dipendono gli uffici periferici.

4. Il comitato metropolitano, sempre ai fini predetti, correlativamente alla durata di ciascun progetto, può assumere, in via sperimentale, personale

³⁶ **L. 11-7-1980 n. 312.** Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.

4. Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1° gennaio 1978.

³⁷ Soppresso dalla legge di conversione 23 gennaio 1991, n. 21.

³⁸ **L. 11-3-1988 n. 67.** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988). Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 14 marzo 1988, n. 61.

³⁹ Lettera soppressa dalla legge di conversione 23 gennaio 1991, n. 21.

con contratto a termine, a tempo pieno o parziale, entro un limite di spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati per l'attuazione del progetto. A tal fine non trova applicazione il disposto dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56⁴⁰.

5. Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta motivata del comitato metropolitano, può autorizzare una deroga al limite predetto.

6. L'assunzione del personale avviene mediante ricorso alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Qualora le graduatorie non sussistano oppure siano esaurite, il comitato metropolitano, entro i limiti

⁴⁰ **L. 28-2-1987 n. 56.** Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro. Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 1987, n. 51, S.O.

16. Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici.

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti^(a).

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato^(b).

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

9.^{(c) (d)}

(a) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86, riportato alla voce Lavoro.

(b) Comma così sostituito dall'art. 30, L. 23 luglio 1991, n. 223, riportata alla voce Lavoro.

(c) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86, riportato alla voce Lavoro.

(d) La presente legge, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e degli articoli 21 e 22, è stata abrogata dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

indicati nei commi 4 e 5, procede all'assunzione attraverso selezione dei candidati in possesso dei titoli professionali preventivamente determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni richieste. La selezione è effettuata con questionari a risposta multipla o prove tecnico-pratiche. È garantita in ogni caso la pubblicità del reclutamento.

7. Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano può stabilire forme di incentivazione a favore del personale incaricato dell'esecuzione del progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di finanziamento destinata a tale scopo. Il riconoscimento degli incentivi è incompatibile con emolumenti fruiti dal personale agli stessi fini ed aventi pari natura.

8. Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con gli uffici periferici statali, il comitato metropolitano può raggiungere intese con gli enti locali e con gli enti pubblici nazionali o territoriali.

9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati per l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte, previa verifica di funzionalità, del patrimonio indisponibile delle amministrazioni interessate.

10. Il comitato metropolitano riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.

11. Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitatamente alla provvista di beni e servizi necessari all'attuazione dei progetti, possono essere assunte anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, vengono adottate con decreto del prefetto, previo parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici periferici dello Stato interessati.

12. Il controllo sui decreti adottati dal prefetto è esercitato dalla delegazione regionale della Corte dei conti.

19. 1. È elevata da dodici a ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86⁴¹, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unità di personale impiegatizio. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 67 miliardi per l'esercizio 1991 e lire 22 miliardi per l'esercizio 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988 n. 67⁴².

⁴¹ **D.L. 21-3-1988 n. 86.** *Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 1988, n. 68 e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, primo comma, L. 20 maggio 1988, n. 160 (Gazz. Uff. 21 maggio 1988, n. 119). Il secondo comma dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 535, e 15 gennaio 1988, n. 8 (ad eccezione dell'art. 1), non convertiti in legge.*

⁴² **L. 11-3-1988 n. 67.** *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988). Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 14 marzo 1988, n. 61.*

20. 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, escluso quello di cui agli articoli 8 e 14, valutato in lire 4.947 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 416.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede per l'anno 1990, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante utilizzo delle somme conservate in conto residui, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 10 novembre 1989, n. 367⁴³, sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, e quanto a lire 3.747 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6868 per l'anno medesimo. Per gli anni 1991-1993, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al citato capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991⁴⁴.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, 11 e 12, provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo utilizzando le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti stessi.

21. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

⁴³ **L. 10-11-1989 n. 367.** *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1989. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1989, n. 264, S.O.*

⁴⁴ *Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 gennaio 1991, n. 21.*